



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - dott. Iacone Gennaro | Presidente |
| - dott.ssa Maria Chiodi | Giudice relatore |
| - dott. Luca Buccheri | Giudice |

riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del 10/01/2023 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3672/2021 R.G.

TRA

~~ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA~~, rappresentato e difeso dagli avv.ti Faustino De Palma e Francescantonio Maffettone

APPELLANTE

E

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Di Maio, Nicola Di Ronza e Gianluca Tellone

APPELLATO

Nonché

~~ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA~~, rappresentato e difeso dagli avv.ti Faustino De Palma e Francescantonio Maffettone

APPELLATI CONTUMACI

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, ~~avverso la sentenza~~ conveniva in giudizio l'INPS al fine di accertare, previa disapplicazione della determinazione n. 169/2018 con la quale l'Istituto aveva disposto l'assegnazione delle posizioni organizzative relative alle filiali di Nola, Camaldoli/Vomero e Napoli ad altri candidati, il proprio diritto all'assegnazione di una delle tre posizioni organizzative, con condanna dell'INPS al risarcimento del danno economico – patrimoniale nonché di quello non patrimoniale.

A tal fine, censurava la determinazione n. 169/2018 sotto il profilo del difetto di motivazione e dell'errata comparazione della sua posizione con quella dei colleghi selezionati.

Si costituiva in giudizio l'INPS che contestava la domanda proposta, evidenziando la piena legittimità del proprio operato in fatto ed in diritto.

In particolare, deduceva che la procedura di conferimento degli incarichi era stata articolata in due fasi, interpello e bando di selezione, quest'ultimo attivato in quanto rimaste scoperte alcune posizioni organizzative all'esito della fase di interpello.

In fase di interpello l'Inps esponeva di aver scelto i candidati ritenuti più meritevoli, tenuto conto della loro storia professionale e dei risultati dai medesimi raggiunti, di gran lunga superiori a quelli conseguiti dallo Scafuro.

Precisava, inoltre, che, a conclusione della fase d'interpello, essendo comunque rimaste vacanti alcune posizioni organizzative, la Direzione di Coordinamento indiceva la selezione per la copertura di dette posizioni.

~~Avverso la sentenza~~, presentata domanda di partecipazione per la sede di Pomigliano D'Arco, non si presentava al colloquio, senza fornire alcuna giustificazione.

Con sentenza n. 2049/2021, il Tribunale di Nola rigettava la domanda e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Con atto di appello, ~~avverso la sentenza~~, riproponendo le questioni oggetto del giudizio di primo grado, chiedeva la riforma della sentenza con vittoria delle spese del doppio grado.

Si costituiva in giudizio l'INPS che chiedeva con argomentazioni varie il rigetto dell'appello, vinte le spese.

All'odierna udienza, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.

L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.

Con il primo motivo d'appello, parte appellante denuncia il vizio del difetto di motivazione della gravata

sentenza, ritenendo che il Tribunale si sia limitato alla mera trascrizione di quanto già esposto in sede cautelare.

Il motivo, tuttavia, è privo di pregio e va, pertanto, disatteso, considerato che le argomentazioni del Tribunale, sostanzialmente sovrapponibili a quelle già esposte nella fase di cognizione sommaria, si giustificano per aver l'appellante, in tale fase di cognizione piena, riproposto essenzialmente le medesime ragioni di fatto e di diritto preesistenti al provvedimento cautelare di rigetto, ovvero quelle afferenti l'illegittimità della delibera di conferimento delle posizioni organizzative sia sotto il profilo del difetto di motivazione, sia in relazione all'errata comparazione della sua posizione lavorativa con quella dei colleghi prescelti.

A fronte delle medesime ragioni, questa Corte ritiene che il Tribunale non potesse non confermare quanto già esposto nella precedente fase sommaria.

Con il secondo motivo d'appello, invece, l'appellante censura la sentenza di primo grado per non aver il Tribunale considerato l'assoluta mancanza di motivazione della determina di assegnazione delle posizioni organizzative, sostenendo, invece, che, trattandosi di procedura concorsuale, sia pur interna, l'amministrazione appellata avrebbe dovuto motivare adeguatamente la propria scelta.

Il motivo non può essere condiviso in quanto è vero proprio il contrario.

È noto, infatti, che il conferimento di un incarico di posizione organizzativa non comporta il mutamento del profilo professionale di appartenenza, ma soltanto la modifica delle funzioni esercitate per un periodo di tempo necessariamente predeterminato.

Ciò che viene attribuita è solamente una funzione di alta responsabilità ed autonomia, avente una durata temporanea, seppur eventualmente rinnovabile, all'interno della categoria nella quale il soggetto interessato resta comunque inquadrato.

Correlativamente, la procedura attraverso la quale viene scelto il dipendente al quale attribuire l'incarico non può essere qualificata come un vero e proprio concorso interno, poiché non è prevista alcuna progressione verticale.

Trattasi, invece, di specifici incarichi di carattere fiduciario, attribuiti sulla base di una valutazione necessariamente discrezionale per lo svolgimento di compiti di responsabilità nell'ambito delle funzioni di appartenenza al quale è connessa una specifica indennità economica.

Pertanto, la selezione - frutto di una scelta comparativa di carattere non concorsuale, come peraltro chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2141/2017) – tende alla ricerca del migliore candidato, considerato tale non in termini assolutistici, ma in relazione alle attitudini necessarie per gestire,

organizzare e dirigere un particolare settore, conformemente al dato contenuto nella contrattazione collettiva di settore, cui la legge demanda la relativa disciplina, ove all'art. 15 (CCNL Funzioni Centrali) testualmente si prevede che *"gli incarichi sono conferiti....., tenuto conto dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità professionali dei dipendenti in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli incarichi affidati"*.

È chiaro, dunque, che tale valutazione non può che spettare unicamente al datore di lavoro, i.e. l'istituto previdenziale, non potendo il giudice del merito, a fronte di dati precisi e peraltro non contestati, sindacare il merito dell'operata scelta.

Infatti, nella fattispecie in esame, l'INPS, attraverso la documentazione versata in atti, ha pienamente provato la legittimità del proprio operato, avendo ragionevolmente illustrato, per ciascun candidato prescelto in luogo dell'odierno appellante, quei particolari indicatori di qualità o quella maggiore esperienza conseguita tale da giustificare l'assegnazione degli incarichi per cui è causa.

A fronte dei dati offerti dall'istituto, le argomentazioni espresse dall'appellante restano confinate nell'ambito di mere valutazioni soggettive, non avendo fornito alcun elemento oggettivo tale da dimostrare l'irragionevolezza della scelta compiuta.

Né formulato nessuna specifica contestazione rispetto alla valutazione complessiva sui curriculum, percorsi formativi e esperienze professionali (sub specie di risultati conseguiti nelle sedi di assegnazione ed esperienza pregressa) partitamente esposta dal giudice di prime cure a sostegno della legittimità della scelta effettuata dall'Istituto in favore dei candidati ~~esaminati~~, nei cui confronti è diretta la domanda di "comparazione" del ricorrente.

Posta la natura dell'atto di conferimento di posizioni organizzative ed escluso che possa trattarsi di selezione concorsuale, risulta oltremodo inconferente il richiamo all'obbligo di motivazione che governa l'emanazione degli atti amministrativi.

Sul punto si osserva, infatti, che la Suprema Corte di Cassazione, in più riprese, ha avuto modo di chiarire che il conferimento di posizioni organizzative esula dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi, agendo l'amministrazione pubblica con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (S.U. n. 16540 di 2008 e n. 8836 del 2010, Cass. n. 2836 del 2014) sicché la stessa, ai fini del conferimento, è tenuta soltanto all'osservanza delle clausole di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., i cui principi, nella fattispecie in esame per le ragioni sopra specificate, non risultano essere stati violati.

Inoltre, anche a voler ipoteticamente ritenere la illegittimità della scelta datoriale nel conferimento delle posizioni organizzative di cui è causa, nessuna domanda risarcitoria potrebbe essere accolta.

Sul punto non può che evidenziarsi, sotto il profilo del danno non patrimoniale, la genericità delle allegazioni e prova del danno, non essendo versata in atti nessuna documentazione medica idonea a comprovare la produzione di un danno a carico dell'appellante per gli accadimenti di cui è causa.

Laddove sotto il profilo del danno patrimoniale (id est perdita della indennità legata al conferimento della posizione organizzativa) non può che evidenziarsi il concorso di colpa a carico dello ~~Stato~~ al quale pure era stata incontestatamente offerta la possibilità di concorrere per l'attribuzione dell'equivalente (sotto il profilo economico) incarico di responsabile dell'Agenzia di Pomigliano d'arco, da lui immotivatamente ed implicitamente rifiutato, avendo disertato il colloquio fissato per l'assegnazione di tale posizione organizzativa.

Per tali ragioni, questa Corte non può non confermare la sentenza di primo grado, respingendo anche la proposta domanda risarcitoria, rigettando l'appello.

Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte così decide:

- 1) rigetta l'appello;
- 2) condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di legge se dovuti;

Così deciso in Napoli, il 10.01.2023

L'Estensore

dott.ssa Maria Chiodi

Il Presidente

dott. Gennaro Iacone

